

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 agosto 2026, n. 153.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. (26G00173) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2026.

Inserimento dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN). (26A04407) Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 6 agosto 2026.

Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per Ufficiali del Corpo della guardia di finanza». (26A04306) Pag. 5

DECRETO 10 agosto 2026.

Riparto e assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze. (26A04358) ... Pag. 9



Ministero della difesa

DECRETO 29 luglio 2026.

Determinazione dei parametri per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni, per il quadriennio 2020-2024. (26A04445) *Pag.* 15

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola cooperativa agricola società cooperativa», in Locorotondo e nomina del commissario liquidatore. (26A04159) *Pag.* 16

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Trevi Due società cooperativa», in Calvenzano e nomina del commissario liquidatore. (26A04160) *Pag.* 16

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Ortona società cooperativa», in Chieti e nomina del commissario liquidatore. (26A04161) *Pag.* 17

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Labor - Società cooperativa in liquidazione», in Credaro e nomina del commissario liquidatore. (26A04162) *Pag.* 18

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pesca Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata - Società in liquidazione», in Bagnara Calabria e nomina del commissario liquidatore. (26A04163) *Pag.* 19

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma - Cooperativa sociale per azioni - Onlus», in Meta e nomina del commissario liquidatore. (26A04164) *Pag.* 20

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 16 luglio 2026.

Ulteriori disposizioni organizzative per la realizzazione delle attività funzionali al prosieguo dell'attività didattica negli istituti scolastici del Comune di Napoli di cui all'articolo 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025. (Ordinanza n. 24/2026). (26A04286) *Pag.* 21

ORDINANZA 16 luglio 2026.

Ulteriori disposizioni organizzative per la realizzazione delle attività funzionali al prosieguo dell'attività didattica negli istituti scolastici della Città metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 5 del 21 marzo 2025. (Ordinanza n. 25/2026). (26A04287) *Pag.* 25

ORDINANZA 7 agosto 2026.

Individuazione del primo gruppo di interventi già inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro. (Ordinanza n. 26/2026). (26A04288) *Pag.* 30

ORDINANZA 8 agosto 2026.

Prime disposizioni attuative per la realizzazione urgente dell'intervento Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 1° fase - Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002. (Ordinanza n. 27/2026). (26A04289) *Pag.* 38

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Banca d'Italia**

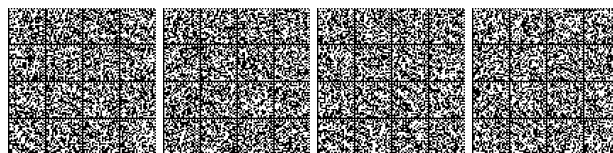
PROVVEDIMENTO 19 agosto 2026.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia. (26A04446) *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Windhoek (Namibia) (26A04318) *Pag.* 48

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Port Louis (Mauritius) (26A04319) *Pag.* 49



Rilascio di <i>exequatur</i> (26A04406)	Pag. 49	Ministero della difesa	
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno nel Comune di Santa Lucia del Mela. (26A04273)	Pag. 50
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. (26A04274)	Pag. 50	Ministero delle imprese e del made in Italy	
		Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2026 - Scoperta imprenditoriale II. Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni. (26A04272)	Pag. 50





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 agosto 2026, n. 153.

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e dall'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, le parole: «364,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «386,2 milioni».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 2.

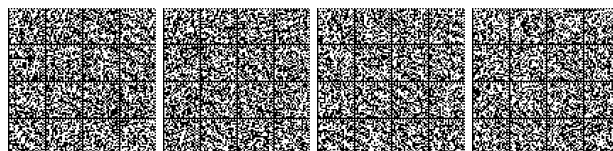
Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corrispondenza. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corrispondenza sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.



5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo.

8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguente:

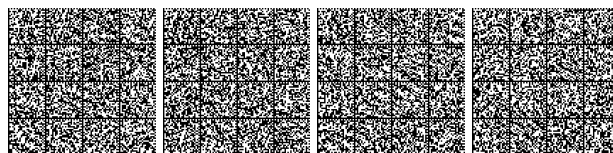
«Articolo 55-bis (*Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico*). — 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disposizione si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui agli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a euro 20 miliardi e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, qualora gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto le-



giSLativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i soggetti obbligati di cui al comma 1 comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito di imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo.

8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 55 e 57 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.».

12. Il versamento di cui al presente articolo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

13. Il versamento anticipato non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili. Restano

ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale

1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 2 e per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.».

4. Le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. All'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori



di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».

6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Castelrotto, addì 26 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00173

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2026.

Inserimento dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) all'interno del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) con il quale sono stati definiti i

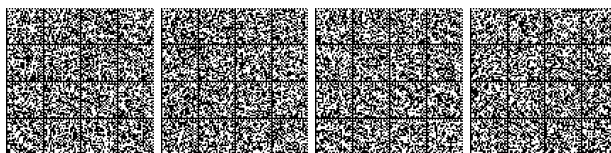
«criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Vista l'istanza, trasmessa in data 21 aprile 2026 all'Istituto nazionale di statistica (Istat), con la quale l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) ha richiesto di partecipare, mediante il proprio Ufficio di statistica, al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota prot. n. 2236951 dell'8 luglio 2026 con la quale l'Istat ha comunicato che il Comstat si è espresso favorevolmente, come risulta dall'estratto del verbale della seduta del 19 giugno 2026, in merito alla richiesta di inserimento dell'Ufficio di statistica di IFEL nel Sistan ed ha trasmesso la relativa documentazione ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato il contributo che l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) può fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale, sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022 al n. 2911, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Paolo Zangrillo è stata conferita la relativa delega di funzioni e, in particolare, l'art. 1 comma 2, lettera h) e i);

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio di statistica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2026

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO*

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2337

26A04407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2026.

Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per Ufficiali del Corpo della guardia di finanza».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonché le lauree specialistiche o magistrali e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale permanente effettivo ed eventuali ulteriori requisiti;

Visti gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del «ruolo normale», comparti «ordinario», «aeronavale» e «speciale», nonché del «ruolo tecnico-logistico-amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza», così come modificato dal proprio decreto 2 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2010, recante «Modifica dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 29 ottobre 2001, di individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza» e dal proprio decreto 7 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2014, recante «Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, concernente l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza»;

Ritenuto necessario modificare il citato decreto 29 ottobre 2001, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, aggiornando altresì i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali del Corpo della guardia di finanza, al fine di adeguarli alle novità normative intervenute nel settore delle lauree magistrali e di renderli maggiormente aderenti alle esigenze professionali della predetta amministrazione;



Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto disposto in materia di requisiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, 69, possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro i quali, se militari in servizio permanente, non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio.»;

b) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:

«Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali»;

c) all'art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali.»;

d) il Capo III è abrogato;

e) l'art. 4 è abrogato;

f) la rubrica del Capo IV è sostituita dalla seguente:

«Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparto speciale degli ufficiali»;

g) l'art. 5 è abrogato;

h) all'art. 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale - comparto speciale, occorre essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da università statali tra quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto.»;

i) la rubrica del Capo V è sostituita dalla seguente:

«Accesso mediante concorso pubblico al ruolo tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali»;

l) all'art. 7, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, occorre essere in possesso di una laurea rilasciata da università statali rientrante nelle classi o tra i diplomi indicati nella tabella B, allegata al presente decreto.

1-bis. In relazione a specifiche esigenze di reclutamento, i bandi per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 possono stabilire quali tra i titoli di studio, individuati nella tabella B allegata al presente decreto, devono essere posseduti dai candidati.»;

m) la tabella «B» è sostituita dalla tabella «B» allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

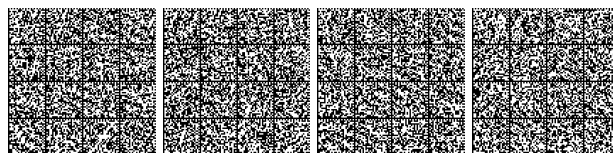
Il Ministro: GIORGETTI

Tabella B

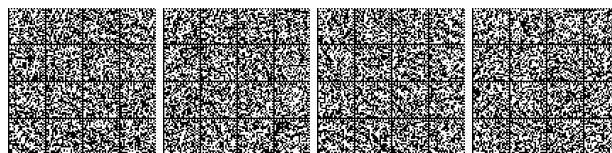
Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007	
Specialità sanità	Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia.
Specialità veterinaria	Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria.
Specialità psicologia	Classe delle lauree magistrali in psicologia.
Specialità amministrazione	Classe delle lauree magistrali in finanza; Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza; Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia; Classe delle lauree magistrali in scienze della politica; Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali; Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche; Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie.



Specialità commissariato	Classe delle lauree magistrali in finanza; Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza; Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia; Classe delle lauree magistrali in scienze della politica; Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali; Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche; Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie; Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale.
Specialità telematica	Classe delle lauree magistrali in informatica; Classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica; Classe delle lauree magistrali in ingegneria dell'automazione; Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni; Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza; Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica; Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica; Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale; Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica; Classe delle lauree magistrali in tecniche e metodi per la società dell'informazione; Classe delle lauree magistrali in fisica; Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie; Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche; Classe delle lauree magistrali in tecniche e metodi per la società digitale; Classe delle lauree magistrali in matematica; Classe delle lauree magistrali in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; Classe delle lauree magistrali in <i>Data Science</i>.
Specialità infrastrutture	Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile; Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edili; Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza; Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura; Classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio; Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica; Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica; Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare.
Specialità motorizzazione - settore terrestre	Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale; Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica; Classe delle lauree magistrali in scienza e ingegneria dei materiali.
Specialità motorizzazione - settore navale	Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale; Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica; Classe delle lauree magistrali in scienza e ingegneria dei materiali; Classe delle lauree magistrali in ingegneria dell'automazione; Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica.
Specialità motorizzazione - settore aereo	Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica; Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica.
Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509	
Specialità sanità	Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia.
Specialità veterinaria	Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria.
Specialità psicologia	Classe delle lauree specialistiche in psicologia.
Specialità amministrazione	Classe delle lauree specialistiche in finanza; Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia; Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica; Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali; Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale; Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.



Specialità commissariato	Classe delle lauree specialistiche in finanza; Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia; Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica; Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali; Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale; Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale.
Specialità telematica	Classe delle lauree specialistiche in informatica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica; Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la società dell'informazione; Classe delle lauree specialistiche in fisica; Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale; Classe delle lauree specialistiche in metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi; Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale; Classe delle lauree specialistiche in matematica; Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria.
Specialità infrastrutture	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile; Classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile; Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare.
Specialità motorizzazione - settore terrestre	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica; Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali.
Motorizzazione - settore navale	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica; Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica.
Motorizzazione - settore aereo	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica.
Diplomi di laurea	
Specialità sanità	medicina e chirurgia.
Specialità veterinaria	medicina veterinaria.
Specialità psicologia	psicologia.
Specialità amministrazione	giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo).
Specialità commissariato	giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo), ingegneria gestionale.
Specialità telematica	informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale, matematica, scienze dell'informazione, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, fisica.
Specialità infrastrutture	ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, architettura, ingegneria meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare.
Specialità motorizzazione - settore terrestre	ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria dei materiali.
Motorizzazione - settore navale	ingegneria dei materiali, ingegneria navale, ingegneria elettrica, ingegneria industriale, ingegneria meccanica.
Motorizzazione - settore aereo	ingegneria aerospaziale, ingegneria industriale, ingegneria meccanica.



DECRETO 10 agosto 2026.

Riparto e assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento.»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di

cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 202426 del 23 settembre 2025 con il quale sono state attuate le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 ripartito in euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778 di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché defanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101388 del 18 maggio 2026 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi della Regione Umbria, di un importo pari a complessivi euro 15.510.000, ripartiti in euro 5.512.600 per l'anno 2027, euro 5.857.400 per l'anno 2028, euro 94.600 per l'anno 2029 ed euro 4.045.400 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 164390 del 26 giugno 2026 con il quale è stata disposta l'assegnazione e la rimodulazione per interventi vari, mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro 35.193.431 per l'anno 2030 e 4.576.280 per l'anno 2031 e conseguente incremento del predetto Fondo per un importo di euro 12.200.000 per l'anno 2027;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169301 del 14 luglio 2026 con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi del Comune di Sacile, di un importo pari a complessivi euro 6.000.000, ripartiti in euro 2.000.000 per l'anno 2027 ed euro 4.000.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Vista la nota prot. 57628 del 24 luglio 2026 con la quale viene richiesta, da parte della Regione Piemonte, l'attribuzione di complessivi euro 35.000.000 per la realizzazione di nove interventi;

Ritenuto di procedere all'assegnazione di una quota delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto allegato VI per gli interventi proposti dalla Regione Piemonte, per i quali sono stati resi disponibili i codici unici di progetto e i cronoprogrammi procedurali, per l'importo di euro 27.900.000 per l'anno 2027 ed euro 7.100.000 per l'anno 2028;

Tenuto conto che la predetta assegnazione presenta un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) amministrazione titolare: il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

f) obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

g) economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

h) monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

i) sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

Elenco degli interventi

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli inter-



venti riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1 si provvede mediante riparto del Fondo, con utilizzo di quota parte delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo di euro 27.900.000 per l'anno 2027 ed euro 7.100.000 per l'anno 2028.

3. Per ogni intervento, identificato mediante il CUP, l'allegato 1 riporta il contributo a carico delle risorse di cui al comma 2. Per ogni intervento è, inoltre, allegata una scheda progettuale che riporta le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

4. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

Rimodulazione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità e fermo restando l'importo assegnato a ciascun intervento, per motivate esigenze anche relative ai tempi di realizzazione degli stessi, le risorse assegnate possono essere rimodulate anche tra diversi interventi, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, la Regione Piemonte comunica le richieste di rimodulazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce il riscontro entro trenta giorni; in caso di mancato riscontro nei termini o di mancata richiesta di integrazione della documentazione, la rimodulazione si intende approvata.

Art. 4.

Spese anticipate

1. Le spese relative alla realizzazione dei progetti effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.

Art. 5.

Modalità di trasferimento delle risorse

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Regione Piemonte in relazione alle

richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori nonché a titolo di acconto, per un importo massimo del dieci per cento dell'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento.

2. I mandati di pagamento a favore della Regione Piemonte riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o fino alla regolare esecuzione dell'opera o della fornitura, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 6.

Monitoraggio, obblighi informativi e revoca

1. I soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati e, ove richiesto, forniscono dettagliate informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi medesimi.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno, la Regione Piemonte trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva che, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1, dia conto dello stato di avanzamento degli interventi.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, la Regione Piemonte comunica al Ministero dell'economia e delle finanze tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale di cui all'art. 2, comma 3, eventuali ritardi nel raggiungimento degli obiettivi previsti. Nei casi di cui al primo periodo, previa verifica della compatibilità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può assegnare un termine non superiore a trenta giorni al fine di provvedere ai necessari adempimenti.

4. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale oppure del termine assegnato ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 4, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta della Regione Piemonte, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati, anche derivanti da approvazioni di varianti. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1 e delle relative schede progettuali.

6. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 5 sono riversate entro il 31 dicembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.



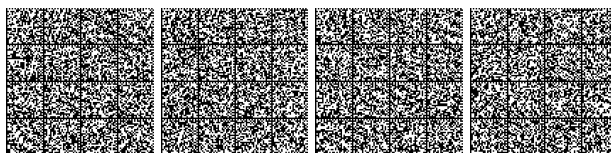
Art. 7.

Variazioni contabili

1. Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2026, viene disposta la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

in aumento

<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>		€
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)		€
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)		€ 0,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		€
Interventi di settore a favore delle Regioni		€
CAP N. 7565	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMMA DA DESTINARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI E DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI COMPLESSI IMMOBILIARI (22) (4.5.3)	€ 0,00
01	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMMA DA DESTINARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI E DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI COMPLESSI IMMOBILIARI (22.2.1)	€ 0,00



2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027 e 2028, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

		<u>2027</u>	<u>2028</u>
<u>in diminuzione</u>			
<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
23 Fondi da ripartire (33)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
23.1 Fondi da assegnare (33.1)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
Fondi da assegnare per interventi di settore	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
CAP N. 7558 FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI, ECC. (27.1.3)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
<u>in aumento</u>			
<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
Interventi di settore a favore delle Regioni	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
CAP N. 7565 SOMMA DA DESTINARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI FERROVIARI, ECC. (22.2.1)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00
01 SOMMA DA DESTINARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI FERROVIARI REGIONALI E DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI COMPLESSI IMMOBILIARI (22.2.1)	€	27.900.000,00 €	7.100.000,00

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2026

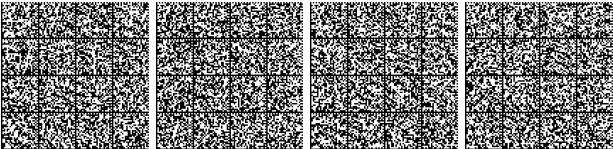
Il Ministro: GIORGETTI



ALLEGATO I

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 – Elenco interventi Regione Piemonte														
N.	INTERVENTO	CUP	SOGGETTO ATTUATORE	TOTALE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Secondo atto integrativo al contratto di servizio ferroviario regionali veloci e regionali – SFR - Attività per la rimessaione in servizio di 19 TTR	J18E23100121003	AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE	6.105.428,00	6.105.428,00									
2	Ferrovie Regionali Concesse – Lavori di ammodernamento, upgrade tecnologico e completamento della banalizzazione dei binari	J78E21100060003	RETE FERROVIARIA ITALIANA	7.769.572,00	2.869.572,00	5.100.000,00								
3	Ferrovie Regionali Concesse – Lavori di Manutenzione Stradordnata	J78E25100281003	RETE FERROVIARIA ITALIANA	5.390.000,00	5.390.000,00									
4	Riqualificazione funzionale e distributiva della sede regionale di Alessandria – Via del Guasco n. 1.	J32H260077001	REGIONE PIEMONTE	3.006.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00								
5	Lavori di rifinizione/allargazione e restauro di parte del Complesso sito in Grugliasco denominato "Ex Istituto Provinciale per infermi di mente Vittorio Emanuele II" da destinarsi a residenza universitaria	J23C22001049005	ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	6.345.944,00	6.345.944,00									
6	Lavori di riqualificazione del complesso immobiliare ex centro sociale a Novara, da destinarsi a residenza universitaria	J13C22000880005	ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	2.650.709,00	2.650.709,00									
7	Riqualificazione del complesso immobiliare ex convento Santa Monica a Palazzo Danna Di Iuseglio per la realizzazione di una residenza universitaria nella sede di Savignano	H4912200890007	ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	1.752.012,00	1.752.012,00									
8	Intervento di riqualificazione e ristrutturazione dell'immobile sito in via Vercellina n. 4/d in Torino, da destinarsi a residenza universitaria	J18J24000840001	ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	1.076.335,00	1.076.335,00									
9	Lavori e allestimento aree di preparazione pasti presso la sede unica della Regione Piemonte	J15B26100630002	REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO	1.000.000,00	1.000.000,00									
TOTALE COMPLESSIVO				35.000.000,00	27.500.000,00	7.100.000,00								

26A04358



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 luglio 2026.

Determinazione dei parametri per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni, per il quadriennio 2020-2024.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, a mente del quale, a decorrere dall'anno 1996, cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare:

l'art. 330, comma 2, secondo cui «alle regioni maggiormente onerate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale»;

l'art. 330, comma 3, a mente del quale «il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base dell'incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate»;

l'art. 2268, comma 1, n. 867), il quale ha disposto l'abrogazione della legge 2 maggio 1990, n. 104;

Considerato che il disposto del richiamato art. 330, deve intendersi nel senso che il contributo dello Stato, avente la stessa funzione di quelli concessi a tutte le regioni a statuto ordinario, può essere attribuito a tutte le regioni a statuto speciale in proporzione ai vincoli e alle attività militari, la cui percentuale d'incidenza individua le regioni maggiormente gravate;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2009, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2004-2009;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 maggio 2017, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2010-2014;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2021,

con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2015-2019;

Considerata la necessità di determinare i suddetti parametri, per il quinquennio 2020-2024, ai fini della successiva emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2025 133799 del 15 luglio 2025, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato, a seguito di specifici approfondimenti, i parametri di incidenza dei vincoli e delle attività di cui al citato art. 330;

Sentite le regioni a statuto speciale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il quinquennio 2020-2024, si applicano, ai fini della corresponsione del contributo dello Stato alle regioni a statuto speciale, previsto dall'art. 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i parametri riportati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2026

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3633

Tabella A

PARAMETRI PER LA CORRESPENSIONE DEL CONTRIBUTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 330, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66

Parametro	Tipo coefficiente	Valore
Giornate/anno di utilizzazione dei poligoni di tiro	Negativo	- 1,0
Aree di sgombero	Negativo	- 0,3
Servizi militari proprie	Negativo	- 0,6
Superfici di poligoni di tiro	Negativo	- 1,0
Giornate/anno di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco	Negativo	- 0,5
Superfici di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco	Negativo	- 0,4
Apporti finanziari (stipendi del personale militare e civile)	Negativo	+ 0,5

26A04445



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola cooperativa agricola società cooperativa», in Locorotondo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Piccola cooperativa agricola società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 116.086,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 194.056,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 77.513,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 26 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Piccola cooperativa agricola società cooperativa», con sede in Locorotondo (BA) (codice fiscale 07086320723), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Caterina Di Palma, nata a Bari (BA) il 4 febbraio 1977 (codice fiscale DPLN-CT77B44A662W), ivi domiciliata in via Martiri d'Avola n. 17/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04159

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Trevi Due società cooperativa», in Calvenzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «La Trevi Due società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 848.853,15, si riscontra una massa debitoria di euro 1.052.361,71 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro -353.407,34;

Considerato che in data 21 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Trevi Due società cooperativa», con sede in Calvenzano (BG) (codice fiscale 03305520169), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, nato a Brescia (BS) il 28 giugno 1976 (codice fiscale MRCSLV76H28B157L), ivi domiciliato in via XX Settembre n. 72.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04160

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Ortona società cooperativa», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

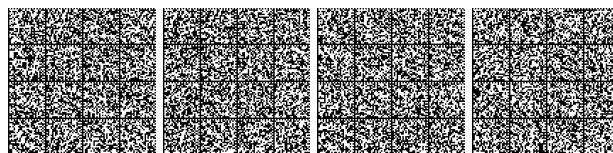
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Nuova Ortona società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 4.042,50, si riscontra una massa debitoria di euro 446.343,07 e un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro 442.300,47;

Considerato che in data 2 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessività alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuova Ortona società cooperativa», con sede in Chieti (CH) (codice fiscale 00352260699), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Paolo Benigni, nato a Roma il 29 giugno 1965 (codice fiscale BNGPLA65H29H501X), ivi domiciliato in Circonvallazione Clodia n. 169.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04161

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Labor - Società cooperativa in liquidazione», in Credaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

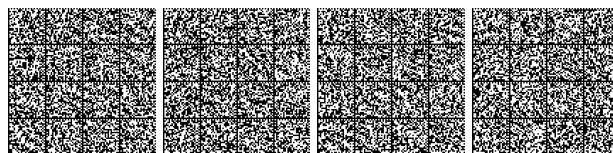
Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Labor - società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 133.421,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 356.995,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 243.930,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 9 dicembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Labor - società cooperativa in liquidazione», con sede in Credaro (BG) (codice fiscale 00895860161), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salen-

tina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L-13B506X), domiciliato in Brescia (BS), via Aldo Moro n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04162

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pesca Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata - Società in liquidazione», in Bagnara Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Pesca Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata - Società in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 35.939,21, si riscontra una massa debitoria di euro 112.869,85 ed un patrimonio netto negativo di euro - 76.930,64;

Considerato che in data 3 marzo 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pesca Futura - Società cooperativa a responsabilità limitata - Società in liquidazione», con sede in Bagnara Calabra (RC) (codice fiscale 02855360802), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Domenico Gambino, nato a Vibo Valentia (VV) il 17 settembre 1970 (codice fiscale GMBBND70P17F537X), domiciliato in Ionadi (VV), via Nazionale SS 18 Fraz. Vena n. 282.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04163

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma - Cooperativa sociale per azioni - Onlus», in Meta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

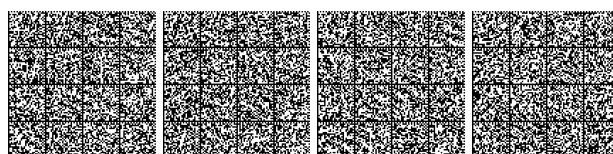
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Prisma - Cooperativa sociale per azioni - Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 ottobre 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto



a fronte di un attivo circolante di euro 1.349.967,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 2.510.968,00 e l'impossibilità dell'ente di soddisfare le obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e da svariate azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 27 febbraio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Prisma - Cooperativa sociale per azioni - Onlus», con sede in Meta (NA) (codice fiscale 04110501212), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Italia Sabatino, nata a Salerno (SA) il 20 aprile 1964 (codice fiscale SBTTLI64D60H703S), ivi domiciliata in via Gian Vincenzo Quaranta n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04164

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 16 luglio 2026.

Ulteriori disposizioni organizzative per la realizzazione delle attività funzionali al prosieguo dell'attività didattica negli istituti scolastici del Comune di Napoli di cui all'articolo 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025. (Ordinanza n. 24/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI
CAMPI FLEGREI

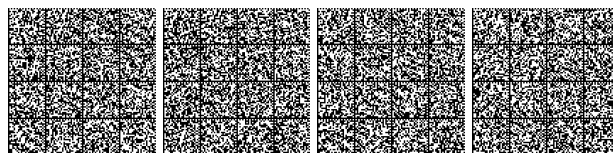
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;



Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui è stato convertito in legge il decreto-legge ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 (di seguito anche solo «decreto-legge»);

Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 2, lettera a), concernente il compito del Commissario straordinario di predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 2, lettera b), concernente la facoltà del Commissario straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;

il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;

il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;

il comma 17, il quale prevede che al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, siano destinate, in aggiunta alle somme previste dal comma 10, lettera a) e nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Visto l'art. 9-quater del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con



la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Visto il «Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge, trasmesso in ultimo con nota prot. 53 del 3 febbraio 2025 al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avendo acquisito l'intesa della Regione Campania, formalizzata con nota prot. 28516 del 18 dicembre 2024, ed il riscontro favorevole del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 2455 del 20 gennaio 2025, del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 1161 del 23 gennaio 2025, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2025, di approvazione dello schema di decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante «Approvazione del Primo Programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025 con il quale, è stato approvato, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del decreto-legge, il «Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge (di seguito anche solo «Primo Programma Edifici»), registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al n. 621 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2025, nel quale sono ricompresi gli interventi su edifici scolastici ubicati nel territorio del Comune di Napoli;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025, recante «Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Napoli ricompresi nel Primo Programma ex art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76», e in particolare:

l'art. 1, con cui è individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli

edifici scolastici del Comune di Napoli ricompresi nel Primo Programma ex art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge, come identificati nell'Allegato 1 alla medesima ordinanza;

l'art. 3, comma 7, concernente la facoltà di prevedere nei quadri economici degli interventi, nel limite del 3% del valore complessivo, gli oneri strettamente necessari alle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica svolta negli edifici pubblici ad uso scolastico oggetto degli interventi di ricostruzione o riqualificazione sismica e non compatibili con l'esecuzione dei relativi lavori;

l'art. 3, comma 8, concernente la facoltà del Commissario straordinario di autorizzare l'elevazione fino al 10% della percentuale di cui al comma 7 dello stesso articolo, per gli oneri strettamente necessari all'apprestamento di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, nei casi in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche sostitutive;

l'art. 3, commi 9 e 10, concernenti le modalità e le condizioni per l'utilizzo in forma unitaria, per le medesime finalità, delle risorse di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo;

l'art. 5, concernente le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie al Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, ultimo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025, per l'affidamento delle prestazioni relative all'attuazione delle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica svolta negli edifici pubblici ad uso scolastico oggetto degli interventi di ricostruzione o riqualificazione sismica si applicano le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie di cui all'art. 4 della medesima ordinanza;

Considerato che le attività previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza sopra citata costituiscono prestazioni funzionalmente connesse agli interventi di riqualificazione sismica cui afferiscono e trovano copertura finanziaria nei relativi quadri economici, pur caratterizzandosi per specifiche esigenze organizzative, logistiche e gestionali connesse alla disponibilità degli immobili destinati ad ospitare temporaneamente le attività didattiche, al loro allestimento e alla gestione del servizio scolastico;

Considerato che le predette attività possono interessare immobili appartenenti ad amministrazioni pubbliche diverse ovvero risultare strettamente connesse all'esercizio delle funzioni di edilizia scolastica relative alle istituzioni scolastiche interessate;

Considerato che, in ragione della natura delle predette attività, lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante dell'amministrazione proprietaria dell'immobile interessato, ovvero dell'amministrazione competente per le funzioni di edilizia scolastica relative all'istituzione scolastica interessata, secondo le caratteristiche delle singole



attività da realizzare, consente di valorizzare le competenze istituzionali già attribuite dall'ordinamento ai predetti enti, assicurare un più efficace coordinamento con la programmazione e la gestione del patrimonio scolastico e ridurre i tempi procedurali, evitando duplicazioni di attività tecniche ed amministrative;

Considerato che tale soluzione organizzativa consente, altresì, di concentrare l'azione del Soggetto attuatore individuato all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025 sui compiti e sulle responsabilità ad esso attribuite per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici, assicurando nel contempo una più efficace ed efficiente gestione delle attività strumentali al prosieguo dell'attività didattica;

Considerato che le attività di cui ai richiamati commi da 7 a 10 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici degli interventi di riqualificazione sismica cui afferiscono e che risulta pertanto necessario disciplinare criteri e modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie all'amministrazione individuata quale stazione appaltante;

Considerato che, ai fini dell'unitarietà della gestione finanziaria degli interventi, della regolarità dei flussi sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e della piena tracciabilità delle risorse pubbliche impiegate, è opportuno applicare modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse coerenti con quelle già previste dall'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità organizzative per la realizzazione delle attività previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025, nonché le modalità di individuazione della stazione appaltante e di trasferimento delle relative risorse finanziarie;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che, per la realizzazione delle predette attività, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali, di semplificazione, di accelerazione e derogatorie previste dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 4 del 21 marzo 2025.

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 629239 del 15 luglio 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 536 del 16 luglio 2026;

Dispone:

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge;

Art. 1.

Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina le modalità organizzative per la realizzazione delle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee, previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025, occorrenti ad assicura-

re il prosieguo dell'attività didattica durante l'esecuzione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici disciplinati dalla medesima ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza sono finalizzate ad assicurare la più celere ed efficace realizzazione delle attività di cui al comma 1, garantendone il coordinamento con gli interventi di riqualificazione sismica ai quali le stesse afferiscono.

Art. 2.

Modalità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b), del decreto-legge e al fine di assicurare la più celere ed efficace realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1, il Commissario straordinario, con proprio decreto, può individuare quale stazione appaltante, per i lavori, i servizi e le forniture allo scopo necessari, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile interessato ovvero quella competente per le funzioni di edilizia scolastica relative all'istituzione scolastica interessata.

2. Con il decreto di cui al precedente comma 1 il Commissario straordinario individua le specifiche attività affidate all'amministrazione pubblica che opera quale stazione appaltante e determina le relative risorse finanziarie.

3. L'amministrazione pubblica individuata quale stazione appaltante provvede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, assumendo i relativi poteri e responsabilità ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La stessa è tenuta a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

4. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali, di semplificazione, di accelerazione e derogatorie previste dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025.

Art. 3.

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Al fine di consentire la pronta realizzazione delle attività di cui all'art. 1, il Commissario straordinario, su richiesta della stazione appaltante individuata, dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, in favore del medesimo soggetto:

a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato per le attività, al fine di consentire l'avvio delle attività, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la fase iniziale dei lavori, servizi o forniture;

b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo delle attività come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori, servizi o forniture e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale;



c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 90% dell'importo delle attività, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza della documentazione attestante l'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive già trasferite per le attività;

d) di una somma a saldo dell'importo delle attività, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione attestante la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, a seguito della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale.

2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata della stazione appaltante individuata, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, la stessa correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa.

3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse alla stazione appaltante, il Commissario straordinario determina l'importo definitivo delle attività.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri relativi alle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 21 marzo 2025 a cui le stesse sono relative, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3, commi da 7 a 10, della medesima ordinanza. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse della contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per le attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza relative ad ogni singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto, o dell'equivalente documento tecnico descrittivo delle prestazioni da acquisire, nel livello definito per ciascun appalto, fermo restando l'importo massimo stabilito con il decreto di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. Le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio delle attività di cui all'art. 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed ese-

cutiva ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, e Dipartimento Casa Italia, all'Agenzia del demanio, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 16 luglio 2026

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2071

26A04286

ORDINANZA 16 luglio 2026.

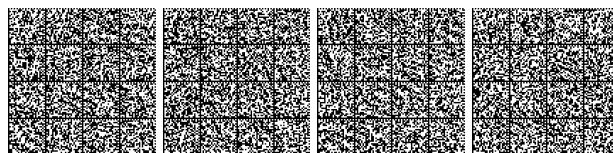
Ulteriori disposizioni organizzative per la realizzazione delle attività funzionali al prosieguo dell'attività didattica negli istituti scolastici della Città metropolitana di Napoli, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 5 del 21 marzo 2025. (Ordinanza n. 25/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;



Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui è stato convertito in legge il decreto-legge ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 (di seguito anche solo «decreto-legge»);

Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 2, lettera a), concernente il compito del Commissario straordinario di predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 2, lettera b), concernente la facoltà del Commissario straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;

il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;

il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;

il comma 17, il quale prevede che al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, siano destinate, in aggiunta alle somme previste dal comma 10, lettera a) e nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Visto l'art. 9-quater del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra



lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Visto il «Primo programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge, trasmesso in ultimo con nota prot. 53 del 03.02.2025 al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avendo acquisito l'intesa della Regione Campania, formalizzata con nota prot. 28516 del 18.12.2024, ed il riscontro favorevole del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 2455 del 20 gennaio 2025, del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 1161 del 23 gennaio 2025, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2025, di approvazione dello schema di decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante «Approvazione del Primo programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025 con il quale, è stato approvato, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del decreto-legge, il «Primo programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge (di seguito anche solo «Primo programma edifici»), registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al n. 621 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo

2025, nel quale sono ricompresi gli interventi sugli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Napoli;

Vista l'ordinanza commissariale n. 5 del 21 marzo 2025, recante «Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici della Città metropolitana di Napoli ricompresi nel Primo programma ex art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76», e in particolare:

l'art. 1, con cui è individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici della Città metropolitana di Napoli ricompresi nel Primo programma ex art. 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge, come identificati nell'Allegato 1 alla medesima ordinanza;

l'art. 3, comma 7, concernente la facoltà di prevedere nei quadri economici degli interventi, nel limite del 3% del valore complessivo, gli oneri strettamente necessari alle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica svolta negli edifici pubblici ad uso scolastico oggetto degli interventi di ricostruzione o riqualificazione sismica e non compatibili con l'esecuzione dei relativi lavori;

l'art. 3, comma 8, concernente la facoltà del Commissario straordinario di autorizzare l'elevazione fino al 10% della percentuale di cui al comma 7 dello stesso articolo, per gli oneri strettamente necessari all'apprestamento di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, nei casi in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche sostitutive;

l'art. 3, commi 9 e 10, concernenti le modalità e le condizioni per l'utilizzo in forma unitaria, per le medesime finalità, delle risorse di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo;

l'art. 5, concernente le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici;

Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, ultimo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 5 del 21 marzo 2025, per l'affidamento delle prestazioni relative all'attuazione delle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica svolta negli edifici pubblici ad uso scolastico oggetto degli interventi di ricostruzione o riqualificazione sismica si applicano le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie di cui all'art. 4 della medesima ordinanza;

Considerato che le attività previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza sopra citata costituiscono prestazioni funzionalmente connesse agli interventi di riqualificazione sismica cui afferiscono e trovano copertura finanziaria nei relativi quadri economici, pur caratterizzandosi per specifiche esigenze organizzative, logistiche e gestionali connesse alla disponibilità degli immobili destinati ad ospitare temporaneamente le attività didattiche, al loro allestimento e alla gestione del servizio scolastico;



Considerato che le predette attività possono interessare immobili appartenenti ad amministrazioni pubbliche diverse ovvero risultare strettamente connesse all'esercizio delle funzioni di edilizia scolastica relative alle istituzioni scolastiche interessate;

Considerato che, in ragione della natura delle predette attività, lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante dell'amministrazione proprietaria dell'immobile interessato, ovvero dell'amministrazione competente per le funzioni di edilizia scolastica relative all'istituzione scolastica interessata, secondo le caratteristiche delle singole attività da realizzare, consente di valorizzare le competenze istituzionali già attribuite dall'ordinamento ai predetti enti, assicurare un più efficace coordinamento con la programmazione e la gestione del patrimonio scolastico e ridurre i tempi procedurali, evitando duplicazioni di attività tecniche ed amministrative;

Considerato che tale soluzione organizzativa consente, altresì, di concentrare l'azione del soggetto attuatore individuato all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 5 del 21 marzo 2025 sui compiti e sulle responsabilità ad esso attribuite per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici, assicurando nel contempo una più efficace ed efficiente gestione delle attività strumentali al prosieguo dell'attività didattica;

Considerato che le attività di cui ai richiamati commi da 7 a 10 trovano copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici degli interventi di riqualificazione sismica cui afferiscono e che risulta pertanto necessario disciplinare criteri e modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie all'amministrazione individuata quale stazione appaltante;

Considerato che, ai fini dell'unitarietà della gestione finanziaria degli interventi, della regolarità dei flussi sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e della piena tracciabilità delle risorse pubbliche impiegate, è opportuno applicare modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse coerenti con quelle già previste dall'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 21 marzo 2025;

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità organizzative per la realizzazione delle attività previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza n. 5 del 21 marzo 2025, nonché le modalità di individuazione della stazione appaltante e di trasferimento delle relative risorse finanziarie;

Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che, per la realizzazione delle predette attività, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali, di semplificazione, di accelerazione e derogatorie previste dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza n. 5 del 21 marzo 2025.

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 629242 del 15 luglio 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 537 del 16 luglio 2026;

Dispone:

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge;

Art. 1.

Oggetto

1. La presente ordinanza disciplina le modalità organizzative per la realizzazione delle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee, previste dall'art. 3, commi da 7 a 10, dell'ordinanza commissariale n. 5 del 21 marzo 2025, occorrenti ad assicurare il prosieguo dell'attività didattica durante l'esecuzione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici scolastici disciplinati dalla medesima ordinanza.

2. Le disposizioni della presente ordinanza sono finalizzate ad assicurare la più celere ed efficace realizzazione delle attività di cui al comma 1, garantendone il coordinamento con gli interventi di riqualificazione sismica ai quali le stesse afferiscono.

Art. 2.

Modalità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b), del decreto-legge e al fine di assicurare la più celere ed efficace realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1, il Commissario straordinario, con proprio decreto, può individuare quale stazione appaltante, per i lavori, i servizi e le forniture allo scopo necessari, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile interessato ovvero quella competente per le funzioni di edilizia scolastica relative all'istituzione scolastica interessata.

2. Con il decreto di cui al precedente comma 1 il Commissario straordinario individua le specifiche attività affidate all'amministrazione pubblica che opera quale stazione appaltante e determina le relative risorse finanziarie.

3. L'amministrazione pubblica individuata quale stazione appaltante provvede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, assumendo i relativi poteri e responsabilità ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La stessa è tenuta a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerezza, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

4. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali, di semplificazione, di accelerazione e derogatorie previste dagli articoli 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 5 del 21 marzo 2025.



Art. 3.

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Al fine di consentire la pronta realizzazione delle attività di cui all'art. 1, il Commissario straordinario, su richiesta della stazione appaltante individuata, dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, in favore del medesimo soggetto:

a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato per le attività, al fine di consentire l'avvio delle attività, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la fase iniziale dei lavori, servizi o forniture;

b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo delle attività come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori, servizi o forniture e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale;

c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 90% dell'importo delle attività, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza della documentazione attestante l'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive già trasferite per le attività;

d) di una somma a saldo dell'importo delle attività, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione attestante la regolare esecuzione delle prestazioni affidate, a seguito della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale.

2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata della stazione appaltante individuata, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, la stessa correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa.

3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse alla stazione appaltante, il Commissario straordinario determina l'importo definitivo delle attività.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri relativi alle attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici di cui all'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 5 del 21 marzo 2025 a cui le stesse sono re-

lative, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3, commi da 7 a 10, della medesima ordinanza. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse della contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per le attività di cui all'art. 1 della presente ordinanza relative ad ogni singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto, o dell'equivalente documento tecnico descrittivo delle prestazioni da acquisire, nel livello definito per ciascun appalto, fermo restando l'importo massimo stabilito con il decreto di cui all'art. 2 della medesima ordinanza. Le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio delle attività di cui all'art. 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio del segretario generale, Dipartimento della Protezione civile nazionale, e Dipartimento casa Italia, all'Agenzia del Demanio, alla Regione Campania, alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 16 luglio 2026

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2070

26A04287



ORDINANZA 7 agosto 2026.

Individuazione del primo gruppo di interventi già inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro. (Ordinanza n. 26/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI
CAMPI FLEGREI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il previgente Codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);

Visto l'art. 226, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che «a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui è stato convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento

di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, ed in ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 629 e 630, (di seguito anche solo «decreto-legge»);

Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 1, secondo periodo, concernente i poteri del Commissario straordinario e le modalità di espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;

il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e, nel limite di euro 80.000.000,00, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14, nonché la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;

il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;

il comma 14, primo periodo concernente l'affidamento al Commissario straordinario della realizzazione e del completamento degli interventi già attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradis-



smico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1;

il comma 14, secondo periodo, concernente il subentro del Commissario straordinario nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;

il comma 14, terzo periodo, concernente i poteri e le modalità con cui il Commissario straordinario provvede alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziati o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui al comma 7 e accantonate in un apposito fondo;

Visto l'art. 9-*quater* del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 9-*ter*, comma 14, del decreto-legge occorre individuare specificatamente gli interventi già attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultino da realizzare o completare;

Visto l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito anche solo «Legge n. 887/1984»); che, al fine di consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ha assegnato al Presidente della Giunta regionale della Campania, quale Commissario straordinario di Governo (di seguito anche solo «Commissario straordinario ex legge n. 887/1984»), una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale della Campania;

Vista la deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985 con cui Consiglio regionale della Campania ha approvato il Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, avente lo scopo di realizzare un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area flegrea in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle relevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche, culturali e turistiche della zona;

Vista l'ordinanza n. 855 del 19 gennaio 1987, con cui il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 ha approvato il bando per la qualificazione dei soggetti idonei all'affidamento per la progettazione e la realizzazione del

programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, individuando al contempo una serie di requisiti tecnico-imprenditoriali per l'individuazione del Concessionario;

Vista l'ordinanza n. 1232 del 14 novembre 1987 e Convenzione rep. n. 763 del 1° dicembre 1987, con cui il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, ha affidato all'allora Consorzio COPIN la concessione della progettazione e della realizzazione di alcune opere viarie interessanti l'area flegrea;

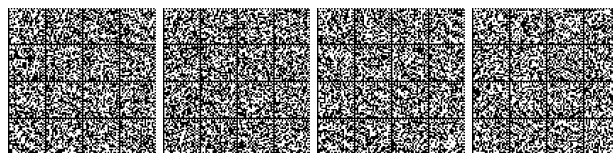
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 n. 59 del 1° luglio 1989 con cui è stata istituita un'apposita Struttura di coordinamento per gli adempimenti di attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale sopra citato;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, disposta con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera area flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania commissario liquidatore della Gestione fuori bilancio ex legge n. 887/1984;

Considerato che, con l'Accordo di programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29 novembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e commissario liquidatore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 887/1984, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18, della medesima legge n. 887/1984;

Considerato che, al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e garantirne il completamento, con gli articoli n. 8 e 9 dell'Accordo sopra citato, si è preso atto della cessazione al 31 dicembre 2006 della gestione liquidatoria di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti all'attuazione del medesimo Programma alla gestione ex art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Considerato che il suddetto Programma è stato assistito finanziariamente da assegnazioni dirette, operate da leggi finanziarie dello Stato, e, così come previsto dalla delibera consiliare della Campania n. 207/4 del 26 marzo 1985,



da altre fonti finanziarie costituite da compartecipazioni comunitarie, da fondi assegnati dalla Regione nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro e fondi assegnati direttamente dalla legge n. 308 del 2004;

Vista la convenzione rep. n. 6 del 2 maggio 2006, l'Amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 16, punto 6, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha convenuto la possibilità di adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, ai principi contenuti nella Parte II, Titolo III, Capo IV del Codice dei contratti (Contraente generale);

Considerato che a norma dell'art. 6 della Convenzione rep. n. 6 del 2 maggio 2006, il Concessionario COPIN, per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la società di progetto Copin Due S.p.a.;

Visto l'art. 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato «Gestioni commissariali», che ha espressamente previsto che le attività e gli interventi di competenza della gestione commissariale ai sensi della legge n. 887/1984 vengano riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali;

Vista la delibera 30 maggio 2008, n. 940, della Giunta regionale della Campania con cui è stato approvato il disciplinare recante i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità della Struttura di coordinamento del Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984 e della Regione Campania, connesse alla esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dal medesimo art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, n. 90 del 4 agosto 2014 con cui viene ridefinita la ripartizione delle competenze tra il Commissario straordinario e il responsabile della Struttura di coordinamento in relazione all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale di cui sopra;

Visto il decreto n. 1009 del 2 agosto 2017 del responsabile della Struttura di coordinamento con cui viene approvato l'unito atto di Ricognizione dello stato degli interventi previsti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dall'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Preso atto che gli atti programmatori degli interventi succedutisi nel tempo delineano un quadro particolarmente articolato di interventi, caratterizzati da procedimenti e stati di attuazione diversificati ed oggetto di modifiche anche in stralcio ed accorpamento;

Ritenuto, conseguentemente, che in relazione alla necessità di provvedere alla celere realizzazione e completamento degli interventi già inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, secondo le

previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, sia opportuno procedere all'individuazione degli interventi per gruppi omogenei;

Considerato che l'atto di Ricognizione, approvato con il citato decreto n. 1009 del 2 agosto 2017, accerta la programmazione e l'intervenuto finanziamento, tra gli altri, dei seguenti interventi:

1. realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana, programmato nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) della Regione Campania 2014/2020, di cui alle delibere di Giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, n. 572 del 25 ottobre 2016 e n. 666 del 29 novembre 2016 e ivi finanziato per euro 14.680.803,22;

2. consolidamento del costone della Starza - prima fase, programmato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e ivi finanziato per euro 10.000.000,00;

3. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase, programmato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e ivi finanziato per euro 50.000.000,00;

4. viabilità costiera di Pozzuoli - 1° Stralcio, programmato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 306 del 28 giugno 2016 di aggiornamento del piano direttore generale della mobilità e dei connessi piani attuativi di settore, e finanziato con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per euro 6.000.000,00;

5. viabilità costiera di Pozzuoli - 2° Stralcio, programmato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 306 del 28 giugno 2016 di aggiornamento del piano direttore generale della mobilità e dei connessi piani attuativi di settore, e finanziato con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per euro 37.000.000,00;

6. emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida - 1° Stralcio adeguamento Viabilità Ospedale La Schiana, programmato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 306 del 28 giugno 2016 di aggiornamento del piano direttore generale della mobilità e dei connessi piani attuativi di settore, e finanziato con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 per euro 25.800.000,00;

Considerato che per l'attuazione degli interventi sopra individuati ai punti n. 1, 2 e 3, sono state stipulate in data 11 maggio 2017 tra la Regione Campania, nella persona del direttore generale per la Mobilità e il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, nella persona del responsabile della Struttura di coordinamento, apposite convenzioni disciplinanti le modalità di erogazione del relativo finanziamento;

Vista la convenzione rep. n. 8 del 12 agosto 2017, atto integrativo delle precedenti, sottoscritto dalla Copin Due S.p.a., in adesione al citato decreto n. 1009/2017, con cui si è provveduto alla ricognizione e alla definizione delle procedure e delle attività finalizzate, in particolare, al completamento del rapporto concessorio, mediante l'individuazione, tra l'altro, degli interventi programmati



dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2008 e della delibera n. 940 del 30 maggio 2008;

Considerato che, in particolare, la convenzione rep. n. 8 del 12 agosto 2017, all'art. 2, individua quale perimetro per il completamento del rapporto concessorio gli interventi di seguito indicati:

1. realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana, per l'importo di euro 14.680.803,22 (Programma operativo complementare (POC) della Regione Campania);

2. Interventi di consolidamento del costone della Starza - prima fase, per l'importo di euro 10.000.000,00 (Fondo di sviluppo e coesione (FSC) Regione Campania);

3. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - prima fase per l'importo di euro 50.000.000,00 (Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) Regione Campania);

4. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - viabilità costiera Pozzuoli - 1° stralcio, per l'importo di euro 6.000.000,00 (delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016);

5. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - viabilità costiera di Pozzuoli - 2° stralcio, per l'importo di euro 37.000.000,00 (Fondo di delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016);

6. interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per le popolazioni dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida - 1° stralcio «Adeguamento viabilità ospedale La Schiana» per l'importo di euro 25.800.000,00 (Fondo di delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016);

Visto l'atto aggiuntivo del 19 marzo 2019 alla convenzione dell'11 maggio 2017 per l'attuazione dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area flegrea, Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» individuato con delibera di Giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, con cui si rettifica l'art. 1 della convenzione in ragione dell'errore materiale per cui nella citata convenzione era stato individuato, quale intervento finanziato, quello denominato «Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli - opere di completamento e realizzazione parcheggio di interscambio di via Campana», presente nell'allegato 2 della DGR n. 18/2016, individuato tra quelli cedenti risorse FSC 2007/2013 per euro 14.680.803,22, in luogo dell'intervento denominato «Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» presente nell'allegato 5 della medesima DGR n. 180/2016 per il costo complessivo di euro 64.680.803,22, di cui euro 14.680.803,22 a valere sul POC 2014/202 e euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020;

Visto l'art. 18 della legge regionale della Campania 7 agosto 2019, n. 16, rubricato «Grandi Opere», che, al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, asse-

gna all'Ufficio speciale grandi opere l'attuazione degli interventi di cui all'art. 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la delibera di Giunta regionale della Campania del 5 novembre 2019, n. 537, relativa all'attuazione della precitata legge regionale n. 16 del 2019, con cui è stato approvato, all'allegato 4, l'elenco degli interventi da trasferire all'Ufficio speciale grandi opere, in cui sono ricompresi, tra gli altri, i seguenti interventi:

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase, per un importo di euro 64.680.803,22;

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi di consolidamento del costone La Starza - I fase, per un importo di euro 10.000.000,00;

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilità costiera Pozzuoli - I stralcio, per un importo di euro 6.000.000,00;

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilità costiera Pozzuoli - II stralcio, per un importo di euro 37.000.000,00;

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - I stralcio, per un importo di euro 25.880.800,00;

Vista la relazione del 7 dicembre 2023, prot. 595519 dell'Ufficio speciale grandi opere della Regione Campania, con cui in riferimento al Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, ai fini della ricognizione di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2023, n. 183, si individuano gli interventi di competenza dell'Ufficio per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla Giunta regionale con la delibera n. 537 del 2019, tra cui i seguenti:

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase - Parcheggio di interscambio e Via Domitiana - Sottopasso Arco Felice;

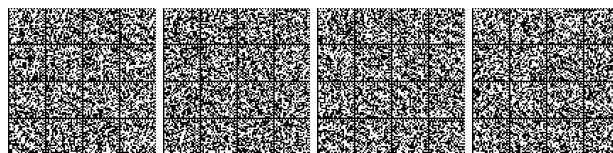
Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi di consolidamento del costone La Starza - I Fase;

Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilità costiera Pozzuoli - I stralcio;

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilità costiera Pozzuoli - II stralcio;

Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - I stralcio;

Visto il documento ricognitivo denominato «Verifica e individuazione delle criticità da superare per assicura-



re la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», redatto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2023, n. 183, ed approvato con delibera della Giunta regionale della Campania del 10 gennaio 2024, n. 7, in cui vengono individuati, tra gli altri, i seguenti interventi:

1. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase - Via Domitiana - Sottopasso Arco Felice;

2. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase - Parcheggio di interscambio;

3. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi di consolidamento del costone La Starza - I fase;

4. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilità costiera Pozzuoli - I stralcio;

5. Piano intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Viabilità costiera Pozzuoli - II stralcio;

6. Piano Intermodale dell'area flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - I stralcio;

Visto il comma 12 dell'art. 9-ter del decreto-legge, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che dispone l'abrogazione del diciottesimo comma dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché la soppressione, a far data dal 31 gennaio 2026, della Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del medesimo art. 11, diciottesimo comma;

Considerata pertanto la necessità di individuare specificatamente gli interventi dell'abrogata programmazione da realizzare o completare secondo le disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge;

Vista la relazione istruttoria redatta dal Responsabile della Struttura di coordinamento ex legge n. 887/1984 e trasmessa con nota prot. 216 del 17 aprile 2025 al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 9-ter, comma 13, lettere a) e b) del decreto-legge, nel testo al tempo vigente, concernente gli interventi già inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico ed ancora da realizzare, tra cui sono ricompresi i seguenti:

1. Sottopasso via Domitiana - CUP J86G15001500001;

2. Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002;

3. Costone de «La Starza» - prima fase - CUP J81B17000770002;

4. Viabilità costiera Pozzuoli - 1° stralcio - CUP J81B18000530002;

5. Viabilità costiera Pozzuoli - 2° stralcio - CUP J81B18000560002;

6. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica per la popolazione dei comuni di Bacoli e Monte di Procida - 1° stralcio (svincolo La Schiana) - CUP J81B18000570002;

Vista la nota prot. 298 del 9 agosto 2025 del responsabile della Struttura di coordinamento del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 con cui sono stati trasmessi i prospetti riepilogativi dei dati amministrativi e finanziari degli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, tra cui quelli sopra elencati;

Considerato che in data 11 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici della Giunta regionale della Campania, adottato con deliberazione della Giunta regionale della Campania, n. 408 del 31 luglio 2024, recante «Attuazione della legge regionale n. 6 del 2024 - Ordinamento regionale», con cui è stato istituito l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, al quale risultano trasferite, tra l'altro, le competenze dell'Ufficio speciale grandi opere di cui alla richiamata DGR n. 537 del 2019;

Ritenuto che detti interventi possano essere individuati quale primo gruppo degli interventi già attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, e inseriti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultano da realizzare o completare secondo le previsioni di cui all'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visti gli esiti della ricognizione condotta dal Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, ai sensi e per le finalità di cui al comma 13 dell'art. 9-ter del decreto-legge, circa i rapporti processuali e i contenziosi già instauratisi alla data del 31 dicembre 2025 afferenti agli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dello stesso art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, trasmessa con nota prot. 66 del 15 giugno 2026;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui sopra, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di accertamento della consistenza all'attualità delle risorse finanziarie assentite a copertura degli interventi, come esitate dalla ricognizione sopra riportata, e del loro tra-



sferimento alla contabilità speciale di cui al comma 7 dell'art. 9-ter del decreto-legge, secondo le previsioni del comma 14, terzo periodo, del medesimo art. 9-ter;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, gli interventi da realizzare o completare ai sensi dell'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge assumono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalità del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che, in relazione a detto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza occorre stabilire le modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 9-quater, comma 2, del decreto-legge;

Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni

di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Considerato che l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla Giunta Regionale con la delibera n. 537 del 2019, da tale data si è occupato dell'attuazione degli interventi del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, sopra distinti, curandone lo sviluppo della progettazione e dei procedimenti autorizzativi e realizzativi;

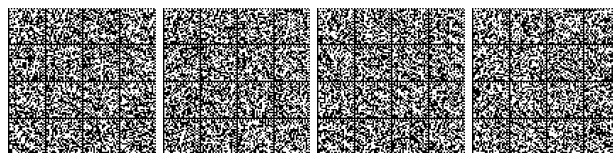
Considerato che risulta di maggiore efficacia organizzare l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza tramite un unico soggetto pubblico, che possa garantire, nell'ambito delle sue strutture organizzative, il pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di project management, nonché all'affidamento in appalto ed alla direzione dei lavori, garantendo tempi e qualità dei processi, anche tramite la loro centralizzazione e ottimizzazione;

Ritenuto, pertanto, di individuare l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge, quale soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza, in considerazione della sua capacità operativa e tecnico-amministrativa e della necessità di un coordinamento unitario della realizzazione degli interventi, a garanzia dei tempi e della qualità dei processi;

Considerato che, nell'ambito dell'assetto organizzativo sopra descritto, i rapporti concessori e gli ulteriori rapporti giuridici facenti capo al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e alla relativa Struttura di Coordinamento sono distinti dai rapporti contrattuali e negoziali instaurati direttamente dall'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale;

Considerato che la prosecuzione di questi ultimi rapporti in capo alla Regione Campania risulta funzionale alla continuità delle attività dell'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, individuato con la presente ordinanza quale soggetto attuatore degli interventi;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 689854 del 7 agosto 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 688 del 7 agosto 2026;



Dispone:

Per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge;

Art. 1.

Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa è individuato ed approvato l'elenco del primo gruppo degli interventi da realizzare o completare, già attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto art. 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo art. 11, ivi compresi quelli di cui all'art. 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, come identificati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa. Nell'allegato 1, detti interventi sono identificati con il CUP e riportano la stima previsionale del costo complessivo, come risultata dall'attività ricognitiva degli atti programmatori pregressi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalità del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

3. La presente ordinanza disciplina le modalità di subentro del Commissario straordinario nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli interventi di cui al comma 1, ai fini della loro realizzazione, nonché le relative modalità generali attuative e procedurali.

4. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono il primo gruppo di interventi per i quali, sulla base della ricognizione effettuata, sono individuati gli elementi necessari a dare attuazione al subentro previsto dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge. L'individuazione degli ulteriori interventi ricompresi nell'ambito di applicazione del medesimo articolo e la disciplina delle relative modalità di subentro sono demandate a successive ordinanze commissariali.

Art. 2.

Subentro nella titolarità dei rapporti giuridici

1. Per gli interventi individuati al precedente art. 1, il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge, subentra al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 e al responsabile della Struttura di coordinamento, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi aventi ad oggetto i medesimi interventi.

2. Il subentro di cui al comma 1 comprende i rapporti contrattuali e convenzionali in essere e ogni altra situazione giuridica attiva o passiva facente capo al Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 o alla relativa Struttura di coordinamento e funzionalmente riferibile alla realizzazione e al completamento degli interventi, nei limiti stabiliti dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge.

3. Sono espressamente esclusi dal subentro i rapporti processuali e i contenziosi in genere, che restano nella titolarità e nella responsabilità dei soggetti cui gli stessi fanno capo secondo la disciplina vigente.

4. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni e degli altri soggetti competenti in ordine agli atti e ai provvedimenti dagli stessi adottati anteriormente al subentro.

Art. 3.

Atti e procedimenti anteriori al subentro

1. Il Commissario straordinario prende atto, ai fini della prosecuzione degli interventi individuati al precedente art. 1, sulla base della documentazione allo stato disponibile e fatto salvo quanto risultante dall'accertamento di cui al successivo art. 6, degli atti e dei provvedimenti amministrativi adottati, delle procedure svolte, delle obbligazioni assunte, dei contratti e delle convenzioni stipulati e, in generale, delle attività poste in essere anteriormente al subentro dai soggetti a qualsiasi titolo competenti alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. In applicazione del principio di continuità dell'azione amministrativa, sono conservati gli effetti giuridici degli atti, dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 1, ferme restando le responsabilità dei soggetti che li hanno adottati e i poteri di autotutela previsti dalla legge.

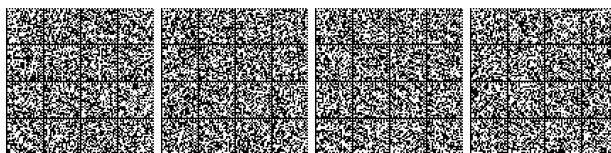
3. La disposizione di cui al comma 2 fa salvo, in ogni caso, l'esercizio da parte del Commissario straordinario dei poteri attribuiti dall'art. 9-ter, comma 14, del decreto-legge in ordine alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, anche con riguardo agli obiettivi funzionali, alle soluzioni tecniche e all'impegno economico.

Art. 4.

Modalità generali di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza l'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania è individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge.

2. Il soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative, procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui alla presente ordinanza, anche assumendo le funzioni di stazione appaltante ai sensi del Codice dei contratti. In tale veste, con la conseguente titolarità di poteri e responsabi-



lità, il soggetto attuatore provvede a tutto quanto necessario al completo svolgimento della detta funzione e, in particolare:

allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;

all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;

al coordinamento per la sicurezza;

all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;

alle eventuali procedure di esproprio, occupazione ed ablative;

ai pagamenti conseguenti alle attività sopra elencate;

alla trasmissione dei dati di monitoraggio;

ad ogni altra attività o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza.

3. Il soggetto attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 5 ed è tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

4. Restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati dall'Ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania per effetto delle disposizioni dell'art. 18 della legge regionale n. 16 del 2019, come attuate dalla Giunta regionale con la delibera n. 537 del 2019, e sono fatti salvi i conseguenti effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che proseguono nell'ambito delle funzioni di soggetto attuatore disciplinate dal presente articolo.

5. L'esercizio dei poteri ablativi ed il ruolo di Autorità espropriante per gli interventi di cui all'art. 1 sono delegati al soggetto attuatore, che è competente all'emanazione di tutti gli atti previsti dalle procedure, compreso il decreto di esproprio nonché ogni atto propedeutico, necessario o utile, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.

Art. 5.

Disposizioni procedurali e autorizzative generali

1. Il Commissario straordinario approva i progetti, anche mediante una Conferenza di servizi speciale in deroga alla normativa vigente ove sia necessario il concerto di più enti o amministrazioni. In tale caso, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, la Conferenza di servizi si svolge in deroga agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990 e si conclude, in ogni caso, entro trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi del risultato nonché di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento.

2. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario straordinario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario straordinario può comunque adottare la decisione.

3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

4. Al fine di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, con successive ordinanze il Commissario straordinario disciplina le specifiche modalità di attuazione degli stessi e le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, strettamente necessarie per garantire il contenimento ed il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.

5. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure saranno disciplinate, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con le ordinanze di cui al precedente comma 4.

Art. 6.

Accertamento e consegna della documentazione

1. Ai fini della piena operatività del subentro, per ciascuno degli interventi individuati all'art. 1 il soggetto attuatore accerta lo stato amministrativo, tecnico, contrattuale e finanziario dell'intervento, dando evidenza

a) degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati;

b) dello stato della progettazione e delle relative approvazioni;

c) dei procedimenti autorizzativi conclusi e di quelli in corso;

d) delle procedure di affidamento concluse o in corso;



e) dei contratti, delle convenzioni e degli altri rapporti negoziali in essere;

f) dello stato di esecuzione dei lavori e dei servizi;

g) delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e di quelli ancora da effettuare;

h) delle risorse finanziarie assegnate, trasferite, impeginate, erogate e ancora disponibili;

i) degli eventuali contenziosi e rapporti processuali esclusi dal subentro ai sensi dell'art. 9-ter, comma 14;

j) di ogni ulteriore elemento necessario ad assicurare la prosecuzione dell'intervento senza soluzione di continuità.

2. Il soggetto attuatore trasferisce al Commissario straordinario copia della documentazione amministrativa, tecnica, contrattuale e contabile relativa agli interventi, anche mediante modalità digitali.

3. Le risultanze dell'accertamento e della consegna possono essere formalizzate, per ciascun intervento o per gruppi di interventi, mediante verbali di accertamento e consegna, sottoscritti dai soggetti interessati.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate agli interventi individuati all'art. 1 sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge e accantonate nell'apposito fondo previsto dal comma 14 del medesimo articolo, nei limiti e secondo le modalità ivi stabiliti.

2. Nell'ambito dell'accertamento di cui all'art. 6 sono individuate, per ciascun intervento, le risorse assegnate e disponibili, le obbligazioni assunte, le somme già erogate, i pagamenti ancora da effettuare e le eventuali economie.

3. Nell'allegato 1 alla presente ordinanza sono riportati gli esiti della ricognizione effettuata, circa la stima previsionale del costo complessivo di ciascun intervento, originariamente programmata e attualizzata, le risorse finanziarie assegnate e l'eventuale fabbisogno finanziario emergente. I relativi importi vengono utilizzati dal soggetto attuatore come riferimento per l'accertamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera h).

4. In esito all'accertamento di cui al comma precedente, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con le amministrazioni titolari delle risorse, agli adempimenti necessari al relativo trasferimento alla contabilità speciale.

5. A decorrere dall'effettiva disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale, i pagamenti relativi alle obbligazioni oggetto di subentro sono effettuati a valere sulla medesima contabilità, secondo le modalità stabilite dal Commissario straordinario.

6. la gestione finanziaria di ciascun intervento, ivi compresa la copertura economica degli eventuali maggiori fabbisogni finanziari è disposta dal Commissario straordinario con le ordinanze di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio delle attività di cui all'art. 1, individuate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale e Dipartimento per le politiche di coesione, al commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'art. 11, comma 18, della legge n. 887/1984, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 7 agosto 2026

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2371

AVVERTENZA:

L'allegato 1 alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei al seguente indirizzo: <https://commissarioflegrei.gov.it>

26A04288

ORDINANZA 8 agosto 2026.

Prime disposizioni attuative per la realizzazione urgente dell'intervento Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - 1° fase - Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002. (Ordinanza n. 27/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il previgente Codice dei contratti pubblici;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);

Visto l'art. 226, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che «a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'articolo 1 con cui è stato convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come integrato dal decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, ed in ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 629 e 630, (di seguito anche solo «decreto-legge»);

Visto l'articolo 9-ter del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica

sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 1, secondo periodo, concernente i poteri del Commissario straordinario e le modalità di espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'unità tecnica amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del due per cento;

il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

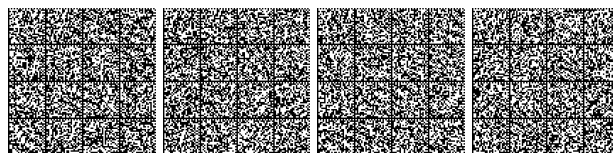
il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e, nel limite di euro 80.000.000,00, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14, nonché la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;

il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;

il comma 14, primo periodo concernente l'affidamento al Commissario straordinario della realizzazione e del completamento degli interventi già attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1;

il comma 14, secondo periodo, concernente il subentro del Commissario straordinario nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;

il comma 14, terzo periodo, concernente i poteri e le modalità con cui il Commissario straordinario provvede alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse



se disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziare o comunque utilizzabili allo scopo;

Visto l'articolo 9-*quater* del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 9-*ter*, comma 14, del decreto legge con ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026 è stato individuato un primo gruppo di interventi già attribuiti al presidente della Regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della legge della regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, che risultino da realizzare o completare, tra i quali è ricompreso l'intervento in oggetto;

Visto l'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di seguito anche solo «Legge n. 887/1984»), che, al fine di consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, ha assegnato al Presidente della Giunta regionale della Campania, quale Commissario straordinario di governo (di seguito anche solo «Commissario straordinario *ex* legge 887/1984»), una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale della Campania;

Vista la deliberazione n. 207/4 del 26 marzo 1985 con cui consiglio regionale della Campania ha approvato il programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, avente lo scopo di realizzare un sistema integrato di trasporti marittimi e terrestri, su gomma e su ferro, che possa costituire una rete di vie di fuga dall'area Flegrea in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico, cogliendo contemporaneamente l'occasione per la valorizzazione delle relevantissime risorse ambientali, paesistiche, archeologiche, culturali e turistiche della zona;

Vista l'ordinanza n. 855 del 19 gennaio 1987, con cui il Commissario straordinario *ex* legge 887/1984 ha approvato il bando per la qualificazione dei soggetti idonei all'affidamento per la progettazione e la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, individuando al contempo una serie di requisiti tecnico-imprenditoriali per l'individuazione del concessionario;

Vista l'ordinanza n. 1232 del 14 novembre 1987 e convenzione rep. n. 763 del 1° dicembre 1987, con cui il Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario straordinario *ex* legge 887/1984, ha affidato

all'allora Consorzio Copin la concessione della progettazione e della realizzazione di alcune opere viarie interessanti l'area Flegrea;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario *ex* legge n. 887/1984, n. 59 del 1° luglio 1989 con cui è stata istituita un'apposita struttura di coordinamento per gli adempimenti di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale sopra citato;

Considerato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, disposta con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, in considerazione della necessità di non vanificare gli interventi già attuati e consentire l'ultimazione delle opere tese all'adeguamento del sistema di trasporto intermodale e alla conseguente valorizzazione, anche sotto il profilo turistico - culturale, dell'intera area Flegrea, ha nominato il Presidente della Regione Campania commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio *ex* legge n. 887/1984;

Vista la convenzione Rep. n. 6 del 2 maggio 2006, con cui l'amministrazione concedente, avvalendosi della disposizione contenuta nell'articolo 16, punto 6, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha convenuto la possibilità di adeguare la concessione affidata al Consorzio COPIN, ai principi contenuti nella parte II, titolo III, capo IV del Codice dei contratti (Contraente generale);

Considerato che a norma dell'art. 6 della convenzione rep. n. 6 del 2 maggio 2006, il concessionario COPIN, per l'esecuzione dei lavori, ha costituito la società di progetto COPIN DUE S.p.a.;

Considerato che, con l'accordo di programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29 novembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGED, il Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario *ex* legge n. 887/1984 e Commissario liquidatore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la qualità della vita, è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 887/1984, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'articolo 11, comma 18, della medesima legge n. 887/1984;

Considerato che, al fine di evitare rallentamenti nell'attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico e garantirne il completamento, con gli articoli n. 8 e 9 dell'accordo sopra citato, si è preso atto della cessazione al 31 dicembre 2006 della gestione liquidatoria di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994 e del trasferimento di tutti i rapporti attivi e passivi afferenti all'attuazione del medesimo programma alla gestione *ex* articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984;



Considerato che il suddetto programma è stato assistito finanziariamente da assegnazioni dirette, operate da leggi finanziarie dello Stato, e, così come previsto dalla delibera consiliare della Campania n. 207/4 del 26 marzo 1985, da altre fonti finanziarie costituite da compartecipazioni comunitarie, da fondi assegnati dalla regione nell'ambito degli accordi di programma quadro e fondi assegnati direttamente dalla legge n. 308 del 2004;

Visto l'articolo 59 della legge regionale della Campania 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato «Gestioni commissariali», che ha espressamente previsto che le attività e gli interventi di competenza della gestione commissariale ai sensi della legge n. 887/1984 vengano riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali;

Vista la delibera 30 maggio 2008, n. 940, della giunta regionale della Campania con cui è stato approvato il disciplinare recante i criteri e gli indirizzi regolanti le reciproche competenze e responsabilità della struttura di coordinamento del Presidente della Regione Campania - Commissario straordinario ex articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984 e della Regione Campania, connesse alla esecuzione e realizzazione delle opere rientranti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dal medesimo articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 che ha stabilito il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del paese;

Considerato che in data 24 aprile 2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania il patto per lo sviluppo della Regione Campania per l'attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, come individuati nell'allegato A al medesimo patto, tra i quali figura, in corrispondenza della linea di sviluppo «Infrastrutture», tra gli altri, l'intervento denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase» di importo 64,00 milioni di euro, di cui euro 14.680.803,22 da reperire sul Programma complementare regionale (POC) 2014- 2020 e 50,00 milioni di euro da reperire su Fondi FSC 2014- 2020;

Considerato che il suddetto Piano è stato ratificato con deliberazione di giunta regionale n. 173 del 24 aprile 2016;

Considerato che con delibera 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito le risorse del FSC 2014-2020 in sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macroaree territoriali mezzogiorno - Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;

Considerato che con delibera 10 agosto 2016, n. 26, il CIPE ha assegnato 13,412 miliardi di euro alle regioni e

alle città metropolitane del mezzogiorno (o comuni capoluogo dell'area metropolitana), a valere sulle risorse FSC 2014-2020 allocate per area tematica con la citata delibera CIPE n. 25/2015, per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del mezzogiorno mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»;

Considerato che l'art. 2, lettera a, della richiamata delibera CIPE n. 25/2016 prevede che le linee di intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante accordi di programma quadro rafforzati (Stato - Regioni), ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le amministrazioni coinvolte, concordevolmente, valutino necessaria o opportuna o, comunque, maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello, o nel caso lo richieda la cabina di regia;

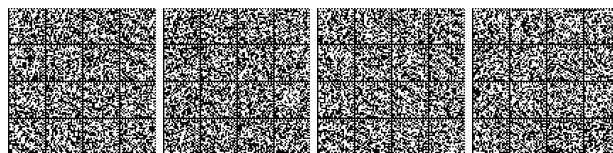
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984 n. 90 del 4 agosto 2014 con cui viene ridefinita la ripartizione delle competenze tra il Commissario straordinario e il responsabile della struttura di coordinamento in relazione all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale di cui sopra;

Visto il decreto n. 1009 del 2 agosto 2017 del responsabile della struttura di coordinamento con cui viene approvato l'unito atto di ricognizione dello stato degli interventi previsti nel Programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984;

Considerato che l'atto di ricognizione, approvato con il citato decreto n. 1009 del 2 agosto 2017, accerta la programmazione e l'intervenuto finanziamento, tra gli altri, degli interventi: «realizzazione del parcheggio di interscambio di via Campana», programmato nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) della Regione Campania 2014/2020, di cui alle delibere di giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, n. 572 del 25 ottobre 2016 e n. 666 del 29 novembre 2016 e ivi finanziato per euro 14.680.803,22 e «interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica- prima fase», programmato nell'ambito del patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e ivi finanziato per euro 50.000.000,00;

Considerato che per l'attuazione dell'intervento sopra individuato è stata stipulata in data 11 maggio 2017 tra la Regione Campania, nella persona del direttore generale per la mobilità e il Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, nella persona del responsabile della struttura di coordinamento, apposita convenzione disciplinante le modalità di erogazione del relativo finanziamento;

Vista la convenzione rep. n. 8 del 12 agosto 2017, atto integrativo delle precedenti, sottoscritto dalla Copin Due S.p.a., in adesione al citato decreto n. 1009/2017, con cui si è provveduto alla ricognizione e alla definizione delle procedure e delle attività finalizzate, in particolare, al completamento del rapporto concessorio, mediante l'individuazione, tra l'altro, degli interventi programmati



dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2008 e della delibera n. 940 del 30 maggio 2008;

Considerato che, in particolare, la convenzione Rep. n. 8 del 12 agosto 2017, all'articolo 2, individua tra gli altri, l'intervento «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase» di importo euro 50.000.000,00;

Visto l'atto aggiuntivo del 19 marzo 2019 alla convenzione dell'11 maggio 2017 per l'attuazione dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea, interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» individuato con delibera di giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, con cui si rettifica l'articolo 1 della convenzione in ragione dell'errore materiale per cui nella citata convenzione era stato individuato, quale intervento finanziato, quello denominato «Collegamento tra tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli - opere di completamento e realizzazione parcheggio di interscambio di via Campana», presente nell'allegato 2 della DGR n. 18/2016, individuato tra quelli cedenti risorse FSC 2007/2013 per euro 14.680.803,22, in luogo dell'intervento denominato «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase» presente nell'allegato 5 della medesima DGR n. 180/2016 per il costo complessivo di euro 64.680.803,22, di cui euro 14.680.803,22 a valere sul POC 2014/2020 e euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020;

Visto l'articolo 18 della legge Regionale della Campania 7 agosto 2019, n. 16, rubricato «Grandi opere», che, al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, ha assegnato all'ufficio speciale Grandi opere l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la delibera di giunta regionale della Campania del 5 novembre 2019, n. 537, relativa all'attuazione della precitata legge regionale n. 16 del 2019, con cui è stato approvato, all'allegato 4, l'elenco degli interventi da trasferire all'ufficio speciale Grandi opere, in cui è ricompreso, tra gli altri, l'intervento: Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - I fase, per un importo di euro 64.680.803,22;

Considerato che con decreto n. 1420 in data 26 novembre 2020 del soggetto attuatore - Responsabile della struttura del Commissario straordinario ex art. 11, comma 18, legge n. 887/84 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato: «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase - Opere di completamento - Parcheggio di interscambio», nei limiti e alle condizioni e prescrizioni della relazione istruttoria redatta dal RUP in data 4 maggio 2020, parte integrante del medesimo provvedimento;

Considerato che in data 22 luglio 2021 è stato stipulato, tra la Regione Campania e la società Copin Due S.p.a., il contratto rep. n. 14641 - Contratto applicativo (ex art. 18, L.R. n. 16/2019) dell'atto integrativo rep. n. 8 del 12 agosto 2017 relativo all'intervento denominato «Piano intermodale dell'area flegrea, interventi connessi al Piano di allontanamento

in caso di emergenza vulcanica - prima fase - opere di completamento - parcheggio di interscambio» con CUP J81b17000760002;

Considerato che, con decreto dirigenziale n. 420 del 15 maggio 2024, l'ufficio Grandi Opere della Regione Campania, ha disposto la risoluzione del contratto rep n. 14641 del 22 luglio 2021 per il grave inadempimento contrattuale del concessionario Copin Due S.p.a. che ha compromesso l'esecuzione dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del contratto, in combinato disposto con l'art. 1456 del codice civile e per il superamento del limite massimo dell'importo per le penali ai sensi del medesimo art. 10 del contratto;

Considerato che in data 11 settembre 2025 è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli uffici della giunta regionale della Campania, adottato con deliberazione della giunta regionale della Campania, n. 408 del 31 luglio 2024, recante «Attuazione della legge regionale n. 6 del 2024 - ordinamento regionale», con cui è stato istituito l'ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici, al quale risultano trasferite, tra l'altro, le competenze dell'ufficio speciale Grandi Opere di cui alla richiamata DGR n. 537 del 2019;

Vista l'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026, recante «Individuazione del primo gruppo di interventi già inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e disciplina del relativo subentro», ed in particolare:

l'articolo 1, che individua l'intervento in oggetto tra gli interventi indifferibili e urgenti da attuare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge;

l'articolo 2, che disciplina le modalità di subentro del Commissario straordinario nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto l'intervento in oggetto, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere;

l'articolo 4, che disciplina le modalità generali di attuazione degli interventi;

l'articolo 5, che dispone prime misure procedurali e autorizzative generali;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge, gli interventi da realizzare o completare ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge assumono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la funzionalità del sistema intermodale dei trasporti all'evolvere del fenomeno bradisismico secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026 e in relazione a detto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza occorre stabilire le modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione dell'intervento in oggetto, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, e dell'articolo 9-quater, comma 2, del decreto-legge;



Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026, l'ufficio speciale opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento;

Visto l'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'articolo 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Considerato che l'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge attribuisce al Commissario straordinario, allo scopo di garantire la migliore coerenza delle opere con le esigenze

attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il compito di provvedere alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, sia di soluzione tecnica e impegno economico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 547 del 4 settembre 2018, recante la pianificazione di allontanamento della popolazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei e l'approvazione delle aree di incontro e dei cancelli, nonché la deliberazione della giunta regionale n. 187 del 19 aprile 2023, recante l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei;

Visto il Piano comunale di protezione civile del Comune di Pozzuoli, come aggiornato con deliberazione della giunta comunale n. 74 del 25 maggio 2021 e approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 30 giugno 2021;

Visto il Piano speditivo di emergenza per l'area del bradisismo dei Campi Flegrei, predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, che definisce la strategia e le procedure operative per la risposta agli effetti del fenomeno bradisismico, anche mediante l'attivazione dei piani comunali di protezione civile;

Considerato che l'area interessata dall'intervento, denominata «Artiaco» nella pianificazione di protezione civile, è individuata quale area di attesa nell'ambito della pianificazione di allontanamento assistito della popolazione dalla zona rossa dei Campi Flegrei e costituisce, pertanto, uno dei luoghi destinati alla raccolta della popolazione ai fini del successivo trasferimento mediante i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania verso le aree di incontro esterne alla zona;

Considerato, altresì, che l'area interessata dall'intervento è anche indicata come area di accoglienza ed assistenza della popolazione nel Piano speditivo di emergenza discendente per il bradisismo del Comune di Pozzuoli, approvato con delibera della giunta comunale n. 18 del 19 febbraio 2025;

Considerato, pertanto, che la progressiva realizzazione dell'intervento e la tempestiva disponibilità delle relative aree, ferma restando la destinazione dell'opera a parcheggio di interscambio, risultano funzionali anche alle esigenze della vigente pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuto, nell'esercizio di tale potere, di articolare la realizzazione dell'intervento in una successione di tre stralci costruttivi e funzionali, al fine di adeguarne la tempistica di realizzazione alle esigenze attuali della pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei, assicurando la progressiva funzionalità delle opere;

Ritenuto di disporre l'immediato avvio delle attività di realizzazione dello Stralcio 1 dell'intervento, attesa la necessità di rendere nel più breve tempo possibile le aree ove prevista la realizzazione delle opere, disponibili per l'utilizzo nell'ambito della pianificazione di emergenza e compatibili con l'attrezzamento di funzioni di protezione civile, in relazione all'evolvere del fenomeno bradisismico e dei correlati eventi sismici;



Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 689854 del 8 agosto 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 690 del 8 agosto 2026;

Dispone:

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'articolo 9-ter del decreto-legge;

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, la presente ordinanza disciplina le specifiche modalità di attuazione e le prime misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione, affidamento e realizzazione dell'intervento «Piano intermodale dell'area Flegrea. Interventi connessi al Piano di allontanamento in caso di emergenza vulcanica - Prima fase - Parcheggio di interscambio - CUP J81B17000760002», allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure amministrative connesse all'esecuzione dei lavori e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dell'intervento alle necessità di garantire progressivamente la funzionalità delle opere secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

Art. 2.

Modalità specifiche di attuazione dell'intervento

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore, sulla base del progetto definitivo dell'intervento, approvato con decreto n. 1420 del 26 novembre 2020 del responsabile della struttura di coordinamento del Commissario straordinario ex legge n. 887/1984, provvede all'attuazione dell'intervento articolandone la realizzazione in una successione di tre stralci costruttivi e funzionali:

a) Stralcio 1, comprendente le lavorazioni necessarie alla accessibilità delle aree ed alla loro preparazione per la cantierizzazione dell'intervento e l'esecuzione delle indagini e delle bonifiche propedeutiche alla realizzazione delle opere;

b) Stralcio 2, comprendente la realizzazione dell'area parcheggio sud, dell'area parcheggio bus, del parco archeologico e dell'area gioco e sport;

c) Stralcio 3, comprendente la realizzazione dell'area parcheggio nord, del parcheggio interrato e dell'edificio terminal accoglienza.

2. Attesa la necessità di rendere nel più breve tempo possibile le aree ove prevista la realizzazione delle opere, disponibili per l'utilizzo nell'ambito della pianificazione di emergenza e compatibili con l'attrezzamento di funzioni di protezione civile, in relazione all'evolvere del fenomeno bradisismico e dei correlati eventi sismici, il soggetto attuatore procede con la massima celerità alla realizzazione dello

stralcio 1, secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 3 ed è tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 2, il soggetto attuatore provvede all'immediato avvio di tutte le attività prodromiche e necessarie alla progettazione dello stralcio 1, quali il ripristino della piena accessibilità dell'area oggetto dell'intervento, la sua messa in sicurezza, i rilievi e le indagini;

4. Ai fini dell'accelerazione delle attività e in deroga alla disciplina ordinaria dei livelli, degli strumenti e dei contenuti della progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il progetto esecutivo dello stralcio 1 è composto esclusivamente dai seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica generale;
- b) planimetria di progetto;
- c) sezioni tipo e particolari costruttivi;
- d) computo metrico estimativo;
- e) elenco dei prezzi unitari;
- f) piano di sicurezza e coordinamento;
- g) quadro economico.

5. L'approvazione del progetto di cui al precedente comma 4 è disposta dal Commissario straordinario con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 26 del 7 agosto 2026.

6. Per la realizzazione degli stralci 2 e 3 il soggetto attuatore provvede preliminarmente ad una rielaborazione del progetto definitivo di cui al comma 1, definendo compiutamente la suddivisione delle opere tra gli stralci e la sequenza delle fasi esecutive. Tale definizione considera la necessità che le aree conservino funzionalità nell'ambito della pianificazione di protezione civile.

7. Ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 14, la rielaborazione di cui al comma 6 è approvata dal Commissario straordinario sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica e impegno economico, sulla base di un documento tecnico-economico definito con decreto del Commissario straordinario, anche in deroga alla disciplina ordinaria dei livelli, degli strumenti e dei contenuti della progettazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 3.

Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dello stralcio 1 dell'intervento alle necessità di garantire la funzionalità delle opere secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei all'evolvere del fenomeno bradisismico, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso codice dei contratti e dei principi di tutela della salute,



dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, agli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione dello stralcio 1 dell'intervento di cui all'articolo 1, da aggiudicare da parte del soggetto attuatore, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Resta salva la facoltà di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello stesso codice dei contratti, fatta salva la deroga specifica prevista dal successivo comma 3, lettera *c)*, e alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso codice dei contratti.

3. Considerato il carattere di urgenza dello stralcio 1 dell'intervento di cui all'articolo 1, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle procedure indicate al comma 2 del presente articolo possono essere adottate le misure di seguito indicate, in deroga agli specifici articoli del codice dei contratti:

a) avviare la procedura di affidamento anche in assenza di delibera di programmazione, in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti;

b) suddividere gli appalti in lotti a prescindere dall'importo in base a specifiche esigenze esecutive anche in deroga all'art. 58 del codice dei contratti;

c) procedere, in deroga all'articolo 50, comma 1, del codice dei contratti, all'affidamento diretto dei lavori, nei limiti dell'importo assentito allo stralcio 1 dell'intervento, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando in ogni caso che i soggetti eventualmente consultati o il soggetto destinatario dell'affidamento siano individuati tra soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'intervento suddetto;

d) consentire, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, in deroga all'articolo 54, comma 1, del codice dei contratti;

e) ricorrere al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso in deroga all'articolo 41, comma 15-bis, e all'articolo 108, comma 2, lettera *b)*, e comma 3 del codice dei contratti;

f) esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, in deroga all'articolo 107, comma 3, del codice dei contratti, anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 ed all'articolo 50, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del codice dei contratti;

g) procedere prima dell'aggiudicazione, alla consegna dei lavori, o dei servizi, in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga all'articolo 17, comma 5, del codice dei contratti; in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 3, del decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159, l'aggiudicatario dovrà essere iscritto nelle *white list* delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 83-bis dello stesso decreto legislativo citato. Qualora l'iscrizione presso le *white list* delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori non sia avvenuta, la consegna dei lavori in via di urgenza sarà preceduta dalle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall'acquisizione della domanda di iscrizione presso le *white list* delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori;

h) consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, in deroga all'articolo 119, comma 5, del codice dei contratti, ferma restando la necessità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo codice dei contratti e di non concedere l'autorizzazione al subappalto in caso di esito negativo di dette verifiche; in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il subappaltatore dovrà essere iscritto nelle *white list* delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 83-bis dello stesso decreto legislativo citato. Qualora l'iscrizione presso le *white list* delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori non sia avvenuta, l'esecuzione in via di urgenza del contratto di subappalto sarà preceduta dalle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall'acquisizione della domanda di iscrizione presso le *white list* delle Prefetture o presso l'anagrafe antimafia degli esecutori;

i) procedere alla stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, dello stesso codice dei contratti;

j) ricorrere a mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, anche in deroga agli articoli 88 e 29 del codice dei contratti;

k) adottare tempistiche e modalità delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del codice dei contratti diverse da quelle ivi indicate laddove, secondo il prudente apprezzamento della Stazione appaltante, l'esigenza di assicurare il tempestivo completamento della gara lo renda necessario o opportuno;

l) richiedere agli operatori economici ed altre amministrazioni aggiudicatrici documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, in deroga all'articolo 99 del codice dei contratti;

m) procedere all'affidamento dei servizi di direzione lavori e di collaudo senza preventivo interpellato, in deroga all'articolo 114, comma 6, e all'articolo 116, commi 4 e 4-bis, del codice dei contratti;

n) inserire nei documenti di gara premi di accelerazione e di innalzare l'importo delle penali da ritardo sino al doppio dell'ammontare indicato all'art. 126, comma 1, del codice dei contratti, in deroga al medesimo art. 126 del codice dei contratti, in considerazione delle ragioni d'urgenza;



o) derogare agli obblighi di cui agli artt. 215 e 216 del codice dei contratti in merito alla costituzione del collegio consultivo tecnico e ai pareri obbligatori dello stesso.

4. Per gli appalti di cui al primo periodo del precedente comma 2, l'affidamento può avvenire anche nell'ambito di accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice dei contratti, già conclusi dal soggetto attuatore e ancora efficaci alla data dell'affidamento, anche prevedendone l'estensione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera b), del medesimo decreto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'affidamento può, altresì, avvenire nell'ambito di accordi quadro da concludersi con uno o più operatori economici ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti. In tale ultimo caso, la procedura di evidenza pubblica è indetta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 e in deroga al codice dei contratti, in particolare agli articoli 41 e 59 e può svolgersi specificamente:

a) in deroga alla necessità di specificare nella decisione a contrarre le esigenze di programmazione di cui all'art. 59 comma 1 del codice dei contratti;

b) in deroga alla facoltà di rinegoziazione di cui all'art. 59 comma 5-bis del codice dei contratti;

c) nei casi di affidamento di accordi quadro con più operatori economici, in deroga all'obbligo di indicare le percentuali di affidamento di cui all'art. 59 comma 1 del codice dei contratti;

d) senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art. 41 del codice dei contratti;

e) con l'obbligo, contenuto nel contratto di accordo quadro, di gestione contemporanea di più contratti attuativi che l'esecutore assegnatario dovrà assicurare;

f) con la previsione che sia sempre consentito alla stazione appaltante di procedere all'avvio in urgenza dei singoli contratti attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, in deroga all'articolo 17 del codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, lettere g) e h), circa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

5. Nelle procedure indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo, si procede, prima della stipula e nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, all'esecuzione anticipata del contratto fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, lettera g), circa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. Nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi incluse le ipotesi di intervento modulare di un'unica infrastruttura per renderla fruibile in tempi più rapidi.

7. Al fine di assicurare la continuità dei cantieri e la massima celerità nella realizzazione delle opere, aumentando la

capacità produttiva in fase di esecuzione dei lavori, è possibile inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o più turni giornalieri, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.

8. Nelle procedure di affidamento indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo è sempre consentita la consegna e la gestione dei lavori per stralci e/o parti anche non funzionali, costruttivi o prestazionali, secondo le esigenze acceleratorie delle tempistiche di realizzazione e completamento degli interventi.

9. La progettazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del codice dei contratti, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. La progettazione può essere sviluppata direttamente a livello esecutivo, prescindendo dai livelli di progettazione precedenti, in deroga all'articolo 41, commi 1 e 5, del codice dei contratti e anche senza adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in deroga all'articolo 43 comma 1 dello stesso codice dei contratti.

10. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e della sua conformità alla normativa vigente, di cui all'articolo 42 del codice dei contratti, può essere effettuata dal Responsabile unico del progetto (RUP), anche con il supporto degli uffici tecnici della stazione appaltante, in deroga all'articolo 34 dell'allegato I.7 dello stesso codice dei contratti.

11. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, nonché all'occupazione temporanea, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio.

12. Le disposizioni di cui al precedente comma 11 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

13. Fermo quanto previsto dal presente articolo, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;



c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, relativi alla realizzazione dello Stralcio 1 dell'intervento di cui all'articolo 1 ed alla rielaborazione progettuale di cui all'articolo 2, comma 6, si provvede nel limite massimo di euro 1.000.000,00. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse assegnate all'intervento con delibera della giunta regionale della Campania n. 180 del 3 maggio 2016, allegato 5, per complessivi euro 64.680.803,22, di cui euro 14.680.803,22 a valere sul programma operativo complementare (POC) della Regione Campania 2014/2020 e euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del patto per lo sviluppo della Regione Campania del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 9-ter, comma 7, del decreto-legge delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 7 dell'ordinanza commissariale n. 26 del 7 agosto 2026, il soggetto attuatore procede agli impegni ed alle liquidazioni sulla base delle risorse già nelle sue disponibilità e previa autorizzazione del Commissario straordinario.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio delle attività di cui all'articolo 1, indi-

viduate come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale e Dipartimento per le politiche di coesione, al Commissario liquidatore della gestione commissariale di cui all'articolo 11, comma 18, della legge n. 887/1984, alla Regione Campania, e al Comune di Pozzuoli.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 8 agosto 2026

Il Commissario straordinario: SOCCODATO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2372

26A04289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 19 agosto 2026.

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, dello statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 2022;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia 13 marzo 2026, recante il regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2026 e, in particolare, l'art. 16 che disciplina il ruolo di responsabile per la trasparenza;



Ravvisata l'esigenza di riallocare il ruolo di responsabile per la trasparenza, in considerazione della complessità organizzativa e funzionale della Banca d'Italia;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il provvedimento della Banca d'Italia 13 marzo 2026, all'art. 16;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento della Banca d'Italia 13 marzo 2026

Al provvedimento della Banca d'Italia 13 marzo 2026, recante il regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 dell'art. 16 è sostituito con il seguente: «Il ruolo di responsabile per la trasparenza è attribuito

dal governatore, sentito il Direttorio, a un direttore del Servizio organizzazione della Banca. In tale ambito egli promuove gli indirizzi e gli interventi in materia, coordina le attività delle diverse strutture, verifica il rispetto delle previsioni del presente regolamento».

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2026

Il direttore generale: ANGELINI

26A04446

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Windhoek (Namibia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Alessandro Micheletti, Console onorario in Windhoek (Namibia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti e documenti che richiedano vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria di atti di notorietà e procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;



q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) informazione tempestiva all'Ambasciata d'Italia in Pretoria al fine di effettuare le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2026

Il vice direttore generale: BRANCIFORTE

26A04318

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Port Louis (Mauritius)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Stefano Zinno, Console onorario in Port Louis (Mauritius), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti e documenti che richiedano vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria di atti di notorietà e procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) informazione tempestiva all'Ambasciata d'Italia in Pretoria al fine di effettuare le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2026

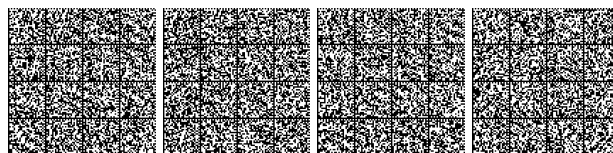
Il vice direttore generale: BRANCIFORTE

26A04319

Rilascio di *exequatur*

In data 14 agosto 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Dirk Augustin, Console generale della Repubblica Federale di Germania in Milano.

26A04406



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA****Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive per taluni prodotti in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.**

Si comunica ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018 che, con decreto dirigenziale dell'11 agosto 2026, per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione in elenco	Codice MAP	Denominazione in elenco aggiornata	Avviso
Shaped Charges Perforators Open RTG, SDP-1687-402NT3	1Ac 1427	Shaped Charges Perforators Open SDP-1687-402NT3	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
Shaped Charges Perforators Open, TAG, SDP-3375-311NT	1Ac 1437	Shaped Charges Perforators Open, SDP-3375-311NT	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
Shaped Charges Perforators Open, TAG, SDP-4500-411NT3	1Ac 1442	Shaped Charges Perforators Open, SDP-4500-411NT3	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
Shaped Charges Perforators Open, TAG, TAG-3375-301	1Ac 1444	Shaped Charges Perforators Open, TAG-3375-301	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.
Shaped Charges Perforators Open, TAG, TAG-7000-361F	1Ac 1452	Shaped Charges Perforators Open, TAG-7000-361F	Aggiornamento della denominazione di prodotto in elenco intestato alla società Weatherford Mediterranea S.p.a.

Il decreto dirigenziale dell'11 agosto 2026 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>

26A04274**MINISTERO DELLA DIFESA****Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno nel Comune di Santa Lucia del Mela.**

Con decreto interdirettoriale n. 24 datato 20 maggio 2026 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio disponibile dello Stato del compendio demaniale denominato «ex poligono TSN di Santa Lucia del Mela», ubicato nel comune di Santa Lucia del Mela (Messina), censito al foglio 17 con le particelle 560, 689 e 196 ed al foglio 18 con la particella 317 del medesimo comune, per una superficie complessiva catastale pari a mq 5.331 intestata al demanio dello Stato - ramo militare.

26A04273**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto 6 agosto 2026 -
Scoperta imprenditoriale II. Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni.**

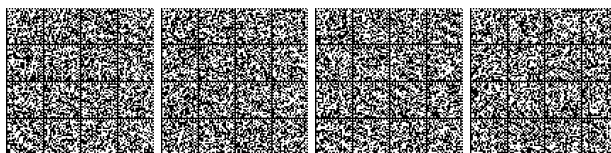
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2026 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2026, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2026.

Il decreto fissa alle ore 10,00 del 7 ottobre 2026 il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 12 agosto 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A04272MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-197) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

